

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**- SEZIONE LAVORO -**

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro 1369/2011 promossa da:

**G. S.**, nato a Battipaglia il 17/01/1964, residente in Reggio Emilia, [redacted] e  
**M. C.**, nato a Reggio Emilia il 14/10/1978, residente in Albinea, [redacted]  
rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. [redacted] ed  
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, [redacted]

**RICORRENTI -**

*contro*

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**, in persona del Sindaco in carica con l'avv. [redacted]

**- CONVENUTO -**

**in punto a:** illegittimità sanzione disciplinare

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/2011 i due ricorrenti, agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, convengono in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia quale Giudice del Lavoro il Comune di Reggio Emilia, in persona del suo Sindaco pt, chiedendo di accertarsi l'illegittimità del provvedimento disciplinare comminato loro nel 2009 dall'ente datore di lavoro.

In particolare, a seguito di contestazione del 15/9/2009, veniva comminata ai due agenti -a mezzo di delibere 24929 e 24924 del 5/11/2009- la sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, per inosservanza delle disposizioni di servizio nonché negligenza nell'esecuzione



dei compiti assegnati.

La ricostruzione dell'episodio sanzionato fornita dai due dipendenti è la seguente: il 02/09/2009 i due lavoratori si trovavano insieme a svolgere il turno di servizio dalle ore 19.00 alle ore 1.00, e venivano preposti dall'Ispettore Capo turno Z [REDACTED] M [REDACTED] ad effettuare servizio di vigilanza presso la zona aeroportuale dove era in svolgimento la manifestazione " Festa Reggio".

Nel frattempo essendo stato arrestato un cittadino extracomunitario, prima dell'uscita, i ricorrenti erano stati avvertiti di tenersi a disposizione, in quanto sarebbero stati richiamati in sede per la traduzione in Carcere dell'arrestato.

Nel corso della serata, per altro, i due agenti furono richiamati in sede due volte: la prima per aprire gli uffici comunali siti in via Emilia s.Pietro, la seconda per portare un detenuto ad espletare funzioni fisiologiche.

Successivamente, gli agenti si recarono nuovamente presso Festa Reggio, in località aeroporto, dove era stato segnalato un diverbio all'ingresso della festa; fu necessario per gli stessi scendere dalla vettura e cercare di sedare gli animi.

Nello stesso momento i ricorrenti vennero richiamati in sede, tramite telefono cellulare, dalla centrale operativa per la traduzione in casa circondariale di un cittadino extracomunitario arrestato, senza tuttavia che tale incombente sia stato definito urgente dalla centrale stessa.

I lavoratori affermano altresì di non aver sentito la chiamata via radio, per altro mal funzionante.

Il ritorno alla centrale non fu facile, poiché nella zona dell'aeroporto le strade erano congestionate dal traffico; ma giunti in sede l'Isp. C [REDACTED] S [REDACTED] contestava loro il grave ritardo in una situazione di urgenza.

I ricorrenti sostengono di avere invece puntualmente adempiuto a tutti gli ordini ricevuti, e di avere causato nessun concreto nocumento all'amministrazione, atteso comunque il minimo ritardo con cui è avvenuta la traduzione del detenuto in carcere.

Il convenuto Comune di Reggio Emilia si costituiva ritualmente, contestando radicalmente le prospettazioni avversarie, ed affermando sostanzialmente che i ricorrenti non solo non hanno adempiuto alla prescrizione del loro superiore di tenersi a disposizione, allontanandosi invece dal Comando di PM, ma hanno adempiuto con vistoso e colpevole ritardo all'ordine di rientrare con urgenza in sede, a fronte dell'urgenza di trasportare il detenuto, che si era reso responsabile di atti di



violenza nei confronti di colleghi.

Nelle successive udienze istruttorie, venivano verbalizzate le dichiarazioni di testimoni, ed all'udienza del 10 gennaio 2014 il Giudice invitava le parti alla discussione orale e decideva con sentenza che leggeva in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Alcuni elementi della vicenda possono considerarsi certi.

In particolare, è risultato provato e non contestato che i due agenti, in turno serale dalle 19.00 all'1 di notte del 2.9.2009, automuniti, erano stati assegnati dall'Ispettore di Polizia Municipale Z [redacted] M [redacted] responsabile del turno serale della giornata, al "servizio Festa Reggio ed eventualità varie" ed in particolare, a partire dalle 22,30 e fino alle 24,00 al "Servizio di vigilanza Festa Reggio per agevolare uscita dei veicoli dal parcheggio B (quello di [redacted] al termine dei fuochi d'artificio" (cfr.doc.10 Comune).

Non è contestato che quello stesso giorno, in concomitanza o in precedenza con l'inizio del turno serale delle 19, era stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario, responsabile di resistenza e lesioni aggravate nei confronti dei vigili urbani B [redacted] e A [redacted] che riportarono lesioni.

E' vero poi che prima dell'uscita -dunque alle 19- era stato detto loro da parte di Z [redacted] che avrebbero dovuto tradurre in carcere l'arrestato non appena pronti gli atti (che stavano redigendo l'Ispettore C [redacted] S [redacted] insieme all'Assistente C [redacted] e pertanto di rimanere a disposizione per qualsiasi chiamata inerente al detenuto (così i ricorrenti stessi nel loro ricorso; conferma la testimonianza dell'Isp. Z [redacted] e per altro così era avvenuto nel corso della serata, quando i due agenti furono fatti rientrare per accompagnare in bagno l'arrestato.

E' infine certo che i due agenti si allontanarono di nuovo dal Comando, che furono raggiunti da una telefonata sul cellulare personale del Guida verso le 22,25 da parte dell'Ispettore Z [redacted] che diceva loro di rientrare per tradurre il detenuto, e che rientrarono in Comando dopo qualche minuto da essa telefonata.

Gli altri fatti dedotti dalle parti sono invece risultati contraddittori, soprattutto (anzi, esclusivamente) per la profonda divergenza tra quanto testimoniato dall'Ispettore Z [redacted] e quanto deposto dall'altro Ispettore C [redacted] anch'egli presente in Comando per tutto l'arco della serata.

Orbene, pare a chi scrive che la testimonianza dell'Ispettore C [redacted] sia quella verosimile, ed alla



quale dare credito.

La testimonianza stessa infatti, pur negativa nei confronti dei due sanzionati, è coerente con quanto da essi stessi esposto, in particolare con riguardo ai tentativi di chiamata a mezzo radio posti in essere dal Comando.

Posto infatti che alle ore 22,00 circa l'arrestato entrava in stato di agitazione, al punto poi, in pochi minuti da avere o simulare un vero e proprio attacco isterico ("gridava *"in modo forsennato"* e si buttava contro le grate della cella cfr. doc.5 Comune), e pertanto si cercava di chiamare i due agenti mediante radio di servizio alla quale non rispondevano.

La deposizione è in linea con la dinamica degli eventi esposta in ricorso, nella quale i due agenti, affermando di essere in quei momenti impegnati, davanti all'ingresso principale della Festa dell'Unità, a dirimere un contrasto tra cittadini, esplicitamente ammettono di non avere sentito la radio (che addirittura ipotizzano non avere funzionato).

Il particolare è di estremo rilievo, posto che –in linea con quanto sostiene l'Ispettore C [redacted] non vi fu nessuna risposta alla radio, e dunque l'unica chiamata che raggiunse i due agenti (dopo una serie di numerosi tentativi) è stata quella fatta dal (a questo punto amico compiacente) Isp.Z [redacted] sul telefono cellulare personale di Guida.

Da questa chiamata all'arrivo dei due sono concordemente passati pochi minuti (due, secondo Z [redacted] tre secondo C [redacted]), e ciò significa che i due agenti erano nelle vicinanze del Comando, non certamente nei pressi della Festa dell'Unità, che dista "a traffico libero" 7/8 minuti dal comando (lo ammette lo stesso Z [redacted] nella sua deposizione).

Ciò significa ancora che non solo i due agenti hanno mentito nel raccontare la vicenda della 'rissa', ma soprattutto che è verosimile che fossero nella cd.'zona prostitute' (distante circa 2 minuti dal Comando) della quale parla sempre il teste C [redacted] nella propria testimonianza.

Detto teste infatti riferisce che l'Agente C [redacted] al suo rientro, oltre ad aver platealmente affermato: *"non pensavo che fosse così urgente...convinto di non essere udito, parlando sottovoce con l'Ispettore Z [redacted] gli confidava di essere stato in "zona prostitute", tra l'altro poco lontano dal Comando."* (cfr.doc.5 Comune e deposizione del teste C [redacted] all'udienza del 26/6/2012).

Va infine precisato che sempre il teste C [redacted] alle 21,40, avvisò "G [redacted] e M [redacted] che oramai avevamo finito con i verbali, e dissi loro di aspettare che oramai avevamo finito i verbali".



Tanto premesso, l'episodio è ricostruibile come segue: per una buona mezz'ora, dalle 22 alle 22,30, i due agenti si sono resi irreperibili al proprio Comando, non rispondendo alla radio di servizio, al punto che sono stati raggiunti solo sul telefono cellulare privato di uno dei due; tanto fecero, nonostante vi fosse stato già alle 19,00 un ordine preciso di un superiore (Z [redacted] di tenersi a disposizione e comunque detto avvertimento fosse stato ribadito dall'altro superiore C [redacted] alle 21,40, mentre stava terminando di redigere il verbale d'arresto (e dunque nella plausibile imminenza della traduzione alla Casa Circondariale, compito di G [redacted] e M [redacted]).

Non solo: i due agenti non hanno fornito alcuna prova di dove siano stati nell'arco temporale tra l'allontanamento dal Comando -ore 21,40- sino al loro rientro -ore 22,30-, e tanto basta ad avvalorare il sospetto che nell'orario di lavoro stessero facendo ben altro che non l'attività agli stessi richiesta.

Tanto basta per ritenere perfettamente meritata la sanzione disciplinare dei quali sono stati oggetto, a fronte della grave negligenza dei quali si sono resi protagonisti.

Quanto alla deposizione resa dall'Ispettore Z [redacted] la stessa pare avere evidenti connotati di falsità, sia in ordine all'affermazione di avere contattato e parlato con i due agenti mediante radio (affermazione smentita dagli stessi C [redacted] e M [redacted]), sia in ordine al diniego sulla 'confessione' in merito alla 'zona prostitute' che gli fece lo stesso C [redacted] sentita distintamente dall'altro Ispettore C [redacted].

Per tali motivi chi scrive dispone la trasmissione dei verbali di causa, in uno con la presente decisione, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia perché valuti la possibilità di indagine in ordine all'ipotesi del reato falsa testimonianza resa da Z [redacted] M [redacted] nella propria deposizione del 26/6/2012.

A fronte del difforme materiale probatorio raccolto, le spese di lite pare equo vengano compensate tra le parti in causa.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite;

ordina la trasmissione della presente decisione e dei verbali di causa alla Procura della Repubblica



presso il Tribunale di Reggio Emilia per le valutazioni di competenza.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2014

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

